

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/193]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/221 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/222 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti tratti:

«— **32018 R 0221**: Regolamento (UE) 2018/221 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 6),

— **32018 R 0222**: Regolamento (UE) 2018/222 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 8).»

2. Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0221**: Regolamento (UE) 2018/221 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 6).»

⁽¹⁾ GU L 43 del 16.2.2018, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 43 del 16.2.2018, pag. 8.

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 0221**: Regolamento (UE) 2018/221 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 6),
- **32018 R 0222**: Regolamento (UE) 2018/222 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 8).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/221 e (UE) 2018/222 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.